



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AREA FINANZE E RISORSE UMANE
UFFICIO: PERSONALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI DOMODOSSOLA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 Periodo anni tre CIG ZE536CC1D7

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
- ART. 5 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
- ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
- ART. 7 – SORVEGLIANZA SANITARIA
- ART. 8 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI
- ART. 9 – PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 11 – PAGAMENTI
- ART. 12– PENALI
- ART. 13 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE
- ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15 – RECESSO DEL COMMITTENTE
- ART. 16 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- ART. 17 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE – SPESE CONTRATTUALI
- ART. 18 – ONERI PREVIDENZIALI
- ART. 19 – INFORTUNI E DANNI
- ART. 20 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DOMODOSSOLA
- ART. 21 – DIRITTI D'AUTORE
- ART. 22 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03 ED EX ARTT. 6 E 13 GDPR 679/16 E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- ART. 24 – NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) del Comune di Domodossola e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81. Si specifica che gli



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

obblighi del Medico competente sono quelli elencati all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, che si richiama integralmente.

2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore meglio specificata nel presente capitolato.
3. Viene fatta salva ogni modificazione e integrazione normativa intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto.

Art. 2 Durata dell'appalto

1. Il servizio decorrerà dal 01/08/2022 ed avrà la durata di 3 (tre) anni. Nelle more della sottoscrizione del contratto, il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'affidamento sarà vincolante per l'operatore risultato aggiudicatario.

3. L'Amministrazione provvederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua rispetto a quanto contenuto nel presente capitolato.

4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non procedere all'affidamento del servizio, qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Art. 3 Luogo di esecuzione del servizio

La prestazione del servizio di cui al presente Capitolato deve avvenire presso il Comune di Domodossola. Le modalità e le tempistiche della prestazione del servizio dovranno essere sempre concordate con il Responsabile del Servizio Personale. Il servizio dovrà essere realizzato in piena osservanza del Capitolato.

Art. 4 Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo stimato complessivo del servizio è pari a € 10.000,00 per ciascun anno, per complessivi € 30.000,00, onnicomprensivo di ogni spesa, escluso IVA, a valere per il triennio 01/08/2022-31/07/2025 (in dettaglio € 4.166,67 sul 2022, € 10.000,00 sul 2023, € 10.000,00 sul 2024 e € 5.833,33 sul 2025).

2. Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.

3. Non saranno offerte pari o superiori all'importo stimato dell'appalto, pena l'esclusione dalla procedura. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008).

Non verranno altresì ammesse offerte condizionate o riferite a prestazioni parziali rispetto a quanto richiesto.

4. Ogni spesa, tassa o imposta inerente al presente affidamento ed alla stipulazione del relativo contratto sono a carico dell'affidatario. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese per eventuale noleggio di macchinari, trasporto, rimborso a tecnici e professionisti, derivanti e/o conseguenti al presente appalto.

Art. 5 Compiti del Medico Competente



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

1. Il "Medico Competente" nominato dovrà assolvere, a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo. In particolare, il Medico Competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 679/16, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal GDPR 679/16, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.





Inoltre il Medico Competente dovrà provvedere:

1. all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzino, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale;
2. a fornire chiarimenti in merito alle proprie valutazioni.

Art. 6 Modalità di svolgimento delle prestazioni

1. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dall'incaricato del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Domodossola, salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato.

2. L'incaricato del Servizio Personale comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, **entro tre giorni** lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta all'incaricato del Servizio Personale dell'Amministrazione Comunale, che può proporre modifiche.

3. Il Medico Competente elabora, di concerto con l'incaricato del Servizio Personale, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e lo comunica allo stesso soggetto che provvede, alla convocazione dei dipendenti.

4. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'incaricato del Servizio Personale lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e **comunque entro tre giorni lavorativi**, comunicandolo via mail all'incaricato del Servizio Personale per la convocazione del lavoratore.

5. L'incaricato del Servizio Personale, comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il **secondo giorno dalla data di richiesta del Servizio Personale**, salvo diversa disposizione concordata con l'incaricato del Servizio Personale.

6. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al Servizio Personale (entro 24 h dalla visita) al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.

7. Il Medico Competente segnala ai lavoratori, ai Datori di Lavoro, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni. Il costo della vaccinazione antitetanica che il Servizio



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Sanitario Nazionale non garantisce con oneri a suo carico è ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

8. Il Medico Competente, rilascia direttamente al dipendente copia della certificazione inerente le risultanze della visita effettuata **ed entro tre giorni lavorativi, salvo i casi di particolare complessità**, consegna o invia al Datore di Lavoro tramite il Servizio Personale, copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico competente, inoltre, deve comunicare via mail il giorno stesso al Servizio Personale i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.

9. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art. 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

10. Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente nominato. Le attività di Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento derivanti da: malattia o altre gravi situazioni imprevedibili che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto è subordinato all'accettazione della sostituzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

11. Al fine dell'applicazione del comma precedente, l'aggiudicatario comunica all'incaricato del Servizio Personale **entro 48 h dal suo verificarsi**, l'oggettiva impossibilità nello svolgere il servizio da parte del Medico Competente dovuta alla concomitanza di gravi situazioni imprevedibili. Comunica altresì il nominativo del sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

12. Il Medico Competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi, i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi Comunali del Datore di Lavoro e a tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore comunale. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, **almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo**. Il Medico Competente sarà affiancato nei sopralluoghi dal Responsabile o da un Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione. Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al RSPP, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi**, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie.

13. Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare ai Datori di Lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP), al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Nonché deve presentare analogo relazione anche reportistica a richiesta del Datore di Lavoro.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dai Datori di Lavoro tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. E' possibile la convocazione di più riunioni di cui all'art. 35





CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in un anno data la presenza nell'Amministrazione di più Datori di Lavoro, ove se ne ravvisi la necessità.

Il Medico Competente è tenuto a collaborare con i Datori di lavoro dell'Amministrazione Comunale nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso. Dopo l'aggiudicazione, ogni Datore di Lavoro dell'Amministrazione, può chiedere al Medico Competente di far pervenire a lui e al RSPP, **entro un mese dalla data di richiesta**, le osservazioni ai documenti di valutazione dei rischi già redatti e relativi alle diverse sedi di lavoro; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria così come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 81/2008.

14. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, annualmente o su richiesta di un Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP aziendale una relazione riassuntiva sui propri compiti sopraindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.

15. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dal Comune, il Medico Competente, su richiesta del RSPP deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria.

16. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 il Medico Competente prende atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.

17. Il Medico Competente trasmette ai Servizi competenti per territorio, i dati sanitari aggregati previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008.

18. I costi per gli accertamenti di laboratorio per la tossicodipendenza e controlli alcolimetrici sono compresi nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

19. Al termine dell'appalto l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare le cartelle cliniche dei dipendenti avute in consegna, integrate con tutta la documentazione sanitaria e non, relativa al periodo di affidamento, in forma cartacea, al fine del loro utilizzo per il prosieguo della sorveglianza sanitaria all'interno dell'Ente.

Art. 7 Sorveglianza sanitaria

1. L'appaltatore dovrà puntualmente eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi del Comune di Domodossola, redatto tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.

2. Il suddetto programma di sorveglianza sanitaria per il personale, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale comunale deve essere redatto e gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro e delle riunioni con i Datori di Lavoro, ai quali fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi.

3. La sorveglianza sanitaria comprende:



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita nel protocollo di sorveglianza sanitaria e definita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

4. Le visite mediche di cui al comma 4 comprendono gli esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 3, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro ed il Responsabile del servizio prevenzione e protezione.

6. L'appaltatore deve ritirare le cartelle cliniche dei dipendenti sottoposti precedentemente a sorveglianza sanitaria presso l'azienda aggiudicataria del precedente appalto e riconsegnarle al termine del periodo di aggiudicazione all'eventuale nuovo aggiudicatario.

7. Il soggetto aggiudicatario, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:

- avere la disponibilità, per le visite ai lavoratori dell'Amministrazione Comunale, di una sede, facilmente raggiungibile al fine di ridurre al minimo il tempo ed il disagio per lo spostamento dalle sedi di lavoro dei dipendenti. Negli idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, devono essere custodite anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (l'aggiudicatario assumerà la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e del "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" GDPR 679/16);

- avere nella propria organizzazione e destinare all'attività di Medico Competente n. 1 idoneo professionista di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Il Medico Competente deve:

- a) avere uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 81/08;

- b) essere iscritto, oltre che all'Ordine dei Medici, anche nello specifico elenco ministeriale;

- c) aver eseguito servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per almeno complessivi 12 (dodici) mesi anche non continuativi;

- d) eseguire i prelievi necessari ed essere dotati della strumentazione necessaria all'esecuzione in proprio di spirometria, audiometria, visita erg oftalmologica (ergo vision), E.C.G. da eseguirsi durante la visita medica, al fine di limitare il tempo di assenza del lavoratore dalla propria attività;

- disporre o potere avvalersi di personale sanitario idoneo e specialistico (in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisiatria, pneumologia, neuropsichiatria, psicologia) per i servizi di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva.





CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

8. Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'Amministrazione Comunale su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l'incaricato presso il proprio Servizio Personale a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- gestire la convocazione a visita periodica e/o a richiesta;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

9. L'Amministrazione si impegna, altresì, a fornire al Medico Competente, attraverso i Datori di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) i dati di cui all'art. 18 comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali;
- d) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Ai fini del trattamento di tutti i dati provenienti dall'attività del Medico Competente e da quella dei Datori di Lavoro, il soggetto appaltatore dovrà adottare gli opportuni software nei modi e termini ritenuti necessari. A questo scopo l'appaltatore, oltre a dotarsi a sua cura e spese dell'hardware, deve dotare il Medico Competente di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale, ai sensi del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il medico competente dovrà:

- collaborare in stretta sinergia uniformando le procedure di gestione ed organizzazione dell'attività sia dal punto di vista della sorveglianza sanitaria che degli altri compiti attribuiti;
- standardizzare i documenti attinenti le attività di Medico Competente;
- fornire attività di consulenza all'Amministrazione sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 8 Consistenza del personale e sedi comunali

1. Le prestazioni richieste riguardano: dipendenti comunali (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria; tutti i dipendenti che nel corso dell'appalto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nonché tutti gli altri lavoratori che in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

2. In particolare si precisa che il numero di lavoratori da sottoporre a visita è pari a circa:

- Dipendenti al 05/05/2022 83

Di cui:



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- n. 9 educatori asilo nido
- n. 2 operatori generici
- n. 12 vigili di cui 1 Comandante e n. 2 Vice-Commissari
- n. 4 operai
- n. 3 dirigenti
- n. 1 cuoco
- n. 1 messo comunale
- n. 51 impiegati amministrativi e tecnici

- Stima dipendenti al 31/12/2022	85
- Stima dipendenti al 31/12/2023	86
- Stima dipendenti al 31/12/2024	86
-	

3. Le sedi comunali soggette a visita (sopralluogo) da parte del Medico Competente, sono:

- Edificio in Piazza Mellerio 6
- Edificio in Piazza Repubblica dell'Ossola 1
- Edificio in Via Innocenzo IX;
- Centro Operativo Comunale in Regione Nosere;
- Edificio in Via Romita;
- Edificio in Via Rosmini.

4. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo a prestazione dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

Art. 9 Personale per l'esecuzione del servizio

1. Il Medico Competente deve svolgere tutte le attività oggetto del presente appalto.

2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

3. L'Amministrazione rimane estranea ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Art. 10 Divieto di subappalto e di cessione del contratto

1. In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

3. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 11 Pagamenti

1. Il Comune di Domodossola provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa fattura, che



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

l'Aggiudicatario emetterà semestralmente e posticipatamente, secondo le norme fiscali in vigore.

2. Il termine di sessanta giorni è giustificato - secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 4 - del D.Lgs. n. 231/2002 dalla necessità di un puntuale controllo dell'effettività delle prestazioni effettuate, rispetto agli importi fatturati ed alla correttezza. L'Amministrazione verificherà la corrispondenza tra le prestazioni eseguite e quelle previste per quel periodo.

3. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile ed acquisito elettronicamente dal sistema.

4. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare alla ditta aggiudicataria tutti i dati necessari per la completa emissione della fattura elettronica.

5. Il pagamento della fattura, debitamente vistata per la sua regolarità e liquidata dal Servizio Personale, sarà effettuato dal Servizio Contabilità del Comune, entro il termine sopraindicato, salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra gli altri, in via esemplificativa e non esclusiva, il regolare DURC).

6. La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- periodo di riferimento
- specifica elencazione delle prestazioni effettuate e la relativa tariffa;
- totale costo delle prestazioni
- eventuale IVA sulle prestazioni assoggettate all'imposta.

7. I prezzi di aggiudicazione dovranno essere mantenuti fermi per tutta la durata dell'appalto.

8. Le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

- Obbligo per l'appaltatore di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente capitolato.

Art. 12 Penali

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di uno qualunque degli obblighi di cui al presente capitolato o di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 300,00 (trecento), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere dopo tre casi annuali di penalità applicata alla risoluzione del contratto.

2. In caso di mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari, si applica una penale di Euro 200,00. Se tale fatto si verifica più di tre volte in un anno sarà facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempimento, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.

4. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento ed in via subordinata sul deposito cauzionale, in tal caso, dovrà essere integralmente e immediatamente ricostituito.

5. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 13 Esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Domodossola potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune di Domodossola che provvede alla liquidazione delle fatture, potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fideiussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 14 Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto

1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
- b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
- d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) nei casi indicati al precedente art. 11.

2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione della garanzia fideiussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 11.

4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore ai sensi dell'art. 12.

5. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria l'appalto si risolve di diritto.

Art. 15 Recesso del committente

1. Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c..

2. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., efficace dopo 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dell'appaltatore.

3. In caso di recesso, il Comune corrisponderà all'appaltatore un'indennità pari alla somma dei seguenti importi:

- corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e l'impresa appaltatrice;

- spese sostenute dall'appaltatore e adeguatamente documentate.

Art. 16 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si risolve di diritto.

2. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica la disciplina di cui agli artt. 48 e 110 D.Lgs. n. 50/2016.



Art. 17 Stipulazione del contratto – Garanzie e coperture assicurative – Spese contrattuali

1. Su invito del Comune l'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto.

A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti:

-costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Domodossola si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l'obbligo per l'aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

-stipulare (e consegnarne copia alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio) una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e utenti nell'esecuzione del servizio, che preveda un massimale non inferiore a Euro 200.000,00 e/o un'efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Comune.

2. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 18 Oneri previdenziali

1. Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 19 Infortuni e danni

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 Obblighi dell'Amministrazione comunale di Domodossola

1. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo, tramite i Datori di Lavoro, di:

- a) consentire al Medico Competente l'accesso all'interno delle strutture comunali in cui operano i dipendenti del Comune;
- b) informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari;
- c) fornire all'Appaltatore (al Medico Competente) l'elenco delle mansioni indicando il numero di lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e l'elenco delle sedi comunali oggetto dei sopralluoghi.



Art. 21 Diritti d'Autore

Gli elaborati presentati dall'Appaltatore, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

Art. 22 Obblighi di riservatezza-informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali", i dati conosciuti dall'Aggiudicatario e dal Comune di Domodossola, nonché dai lavoratori dello stesso e dai dipendenti e Dirigenti interessati all'esecuzione del presente Capitolato e relativo contratto d'appalto, saranno trattati dai suddetti soggetti esclusivamente per le finalità ivi connesse.

2. Le parti contraenti si impegnano a trattare dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – d'ora in avanti Codice) e del GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" e loro successive modificazioni ed integrazioni e delle altre disposizioni connesse emanate dall'Autorità Garante per la privacy.

3. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e con il GDPR 679/16, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, l'Amministrazione Comunale, in qualità di Titolare, nomina l'appaltatore Responsabile esterno del trattamento.

4. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

5. L'appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16.

6. In particolare si impegna a:

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni.

7. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali.

Art. 23 Definizione delle controversie e foro competente.

1. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è quello di Verbania.

Art. 24 Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- del Codice Civile;
- dei regolamenti comunali.

Allegati



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- 1) Elenco sedi di lavoro
- 2) Struttura organizzativa dell'Ente

